Modello Organizzativo Privacy

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Conformità al Regolamento (EU) 2016/679

ESA-Com S.p.A.
Sede legale: Via Labriola n. 1 – 37054 Nogara (VR))
Sede operativa: Via Labriola n. 1 – 37054 Nogara (VR))
Telefono +39 044.2511045
e-mail: info@esacom.it

Attenzione! *Le informazioni contenute in questo documento e nei suoi allegati sono destinate ai dipendenti e collaboratori di ESA-Com S.p.A.*
La loro divulgazione a soggetti terzi rispetto ai destinatari è consentita unicamente per ragioni legate all'attuazione e allo sviluppo del sistema MOP, previa autorizzazione esplicita della direzione aziendale.

1 SCHEDA DEL DOCUMENTO

Storico delle versioni

Revisione	Approvazione	Data	Natura delle modifiche	
Rev. 01	Titolare del Trattamento	Anno 2025	Adozione	Rev. 01

Riferimenti normativi

D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy
Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)
"Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante della Protezione dei Dati Personali G.U. n. 99 del "9/04/2010
Art. 4 Legge 300/70

Documenti collegati

PO-MOP.01 REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PO-MOP.02 REGOLAMENTO LICEITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Note

Il documento deve essere comunicato e reso disponibile ai destinatari.
Le informazioni contenute nel presente documento devono essere oggetto di formazione ai soggetti destinatari.

2 ELENCO DEI CONTENUTI

1 SCHEDA DEL DOCUMENTO 2
2 ELENCO DEI CONTENUTI 3
3 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4 DEFINIZIONI 4
5 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI 4
6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE 5
7 TUTELA DEI LAVORATORI 5
8 CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI 5
9 RESPONSABILI E SOGGETTI AUTORIZZATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 5
10 CONSERVAZIONE DEI DATI 6
11 TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI 7

3 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento è volto a disciplinare il corretto trattamento dei dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza attivato presso la sede di **ESA-Com S.p.A.**

4 DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini utilizzati nel presente documento, sono da intendersi come da art. 4 del Regolamento UE 2016/679.
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "*archivio*" qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

b) "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

c) "*dato personale",* qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; l'immagine di una persona ripresa tramite i sistemi di videosorveglianza equivale a dato personale;

d) "*dati particolari*", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzionireligiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; le immagini di pazienti riprese negli ambienti sanitari e in particolari reparti sono dati personali sensibili;

e) "*interessato*", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

f) "*titolare del trattamento*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

g) "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati per conto del titolare del trattamento;

h) "*terzo*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

i) "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) "informativa" informa gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata ai sensi dell'art. 13 del R.E. 679/2016. L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall'EDPB), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita, i diritti dell'interessato. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

5 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Considerando il contesto operativo dell'organizzazione, la base giuridica applicabile al trattamento effettuato da **ESA-Com** per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza è:

Legittimo interesse - *art. 6.1 lettera **f)** del GDPR*
Il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse di **ESA-Com** o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali del soggetto interessato in particolare se quest'ultimo è un minore.

Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati.

In particolare, le finalità principali sono:

1. protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
2. tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
3. controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso. Inoltre, deve comportare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Qualora le immagini evidenzino elementi rilevanti per le finalità di cui al paragrafo 1 esse potranno essere conservate in relazione ai singoli procedimenti cui afferiscono, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio / segreto istruttorio. Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

L'attività di videosorveglianza viene esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.E. 679/2016. Gli ospiti, in quanto interessati, non sono obbligati al conferimento dei dati (immagini) per le finalità indicate nell'informativa, ma nel caso oppongano il divieto di ripresa questo potrà comportare l'impossibilità di accedere ai luoghi oggetto di videosorveglianza.
La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine ed infine dalle norme del Codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

7. TUTELA DEI LAVORATORI

L'uso di impianti di videosorveglianza, vietato per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è ammesso per le finalità indicate nel paragrafo 5 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

8. CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le telecamere sono installate affinché l'angolatura e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso: l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere convogliata in dispositivi anche periferici. Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili attraverso i Log di sistema che sono conservati per un periodo non inferiore a sei mesi.

I dispositivi di registrazione NVR registrano le immagini ricevute dalle telecamere, sotto forma di pacchetti dati, attraverso protocollo TCP/IP (UDP e TCP) su disco rigido interno rotativo. Il dispositivo è dotato di sistema di autenticazione a più livelli in grado di garantire un accesso controllato e corretto alle immagini a seconda delle credenziali di autorizzazione.

L'impianto è attivo H 24 7 giorni su 7, la registrazione delle immagini avviene H 24.

9. RESPONSABILI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ESA-Com S.p.A. si avvale delle attività di soggetti esterni con i quali ha stipulato appositi accordi per regolare i rapporti di **Responsabilità** ai sensi del R.E. 679/2016.
Al suo interno, invece, i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali, sono identificati come soggetti "**Autorizzati**" al trattamento. In particolare:

- Soggetto autorizzato alla visione delle immagini REC (cioè, registrate dalle telecamere) al fine di controllare eventuali intrusioni all'interno della struttura a seguito di eventi di segnalazione (es. segnalazioni di furti e danni al patrimonio aziendale).

Tutti i Soggetti Autorizzati sono adeguatamente istruiti, formati e vincolati alla riservatezza.
Le Autorizzazioni al trattamento sono formalizzate per iscritto e il soggetto, nella veste di persona autorizzata al trattamento dei dati personali, si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, e delle specifiche istruzioni del Titolare.

Il **Referente di Funzione** e i **Soggetti Autorizzati** dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avranno il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- evadere le richieste degli interessati, proposte ai sensi degli artt. 15-21, entro 30 giorni dalla ricezione dandone immediata comunicazione al Titolare del trattamento, al DPO e all'IT Manager;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianzasia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- controllare il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato e segnalare eventuali anomalie;
- custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare sulle medesime operazioni, se non nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal presente Regolamento aziendale (es. consegna di copia all'Autorità Giudiziaria);
- evitare che, alla macchina ove vengono registrate le immagini, acceda personale non autorizzato;
- evitare la comunicazione di dati personali per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare o tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal R.E. 679/2016;

Il Referente di Funzione è autorizzato anche alla visione delle immagini REC e potrà inoltre accedere alle registrazioni effettuate per estrarne copia, nei soli casi consentiti (ad es. segnalazioni di furti e danni al patrimonio aziendale), dietro richiesta scritta, tracciando l'accesso con idonea documentazione (LOG e compilazione registro);

L'amministratore di sistema o "**AdS**" è designato per iscritto, in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008, previa valutazione in ordine alle caratteristiche di capacità, affidabilità ed esperienza.
L'Amministratore di sistema ha il compito di assicurare il funzionamento dell'impianto anche sotto il profilo della sicurezza e supportare il titolare per l'accesso alle immagini registrate a seguito di eventi di segnalazione (es. segnalazioni di furti e danni al patrimonio aziendale).

L'accesso alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza è vietato a tutti i soggetti che non sono stati formalmente autorizzati.
E' sempre vietata la diffusione di immagini idonee a rivelare lo stato di salute
Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei Responsabili e dei Soggetti autorizzati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

10. CONSERVAZIONE DEI DATI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità per un periodo che di norma è di 48 ore dalla rilevazione, per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione oppure da richieste effettuate dalle forze dell'ordine.

11. TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento irregolare, siano essi dipendenti o soggetti assimilati ai dipendenti ai sensi del Codice di comportamento aziendale.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

Il trattamento illecito di dati si configura ai sensi dell'Art. 167 del Codice Privacy "Trattamento illecito di dati".
Si riporta il comma 2: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni*".